



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità,
composta dai magistrati:

dott.ssa Giovanna Guarino
dott.ssa Chiara Di Benedetto
dott.ssa Francesca Gomez de Ayala

Presidente
Consigliere relatore
Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 7 aprile 2025 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 102/24 R.G. Sezione lavoro e prev., vertente

TRA

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. in persona del suo Presidente pro – tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Davide Catalano (CF. CTLDVD91D26F839I, PEC avv.davide.catalano@postacert.inps.gov.it);

APPELLANTE

E

Giuseppina Tessitore (codice fiscale TSS GPP 68B65 G333D) nata a Parete (CE) il 25.2.1968, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Coscetta (codice fiscale CSC RCR 82A04 F839Q) del Foro di Napoli Nord presso il cui studio sito in Aversa (CE) alla Via Giotto n. 18 è elettivamente domiciliata;

APPELLATA

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 17.8.2022 innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli nord, Tessitore Giuseppina, esponeva:

- che in data 13.3.2019 aveva presentato domanda di ammissione al reddito di cittadinanza di cui al d.l. n. 4/2019 conv in l. n. 26/2019, dichiarando, ai sensi dell'art. 3 co. 13 l. cit., che nel nucleo familiare era presente un soggetto maggiorenne in stato detentivo, ottenendo il riconoscimento del beneficio;

- che nella richiesta di rinnovo del 7.10.2020, per mera vista, aveva omissso di rinnovare la dichiarazione in ordine alla presenza nel suo nucleo familiare di un componente maggiorenne in stato di detenzione o destinatario di condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti (il coniuge Tavoletta Marco era stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21.6.2022, irrevocabile il 20.3.2013), ottenendo il rinnovo del beneficio del reddito di cittadinanza;

- che l'Inps, con provvedimento del 29.11.2021 le aveva comunicato la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza ex art 7, co. 4 d.l. n. 4/19 conv. con l. n. 26/19 per aver accertato l'omessa

dichiarazione in ordine alla presenza di componenti del nucleo condannati per uno dei delitti indicati negli artt. 3, co. 13 e 7 co. 3 l.n. 26/2019;

- che per effetto della revoca del beneficio, in data 17.3.2022 l'Inps le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 11.452,94 da ella ricevuta nel periodo dal novembre 2020 all'ottobre del 2021.

Tanto premesso, chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli nord accertarsi la illegittimità della richiesta di restituzione della somma di euro 11.452,94 esponendo che la mancata indicazione della presenza nel nucleo familiare di un componente condannato per uno dei delitti di cui all'art. 3 co 13 l.n. 26/2019 era stata determinata da un mero errore, come dimostrato dalla circostanza che in sede di prima domanda aveva regolarmente operato detta dichiarazione, ottenendo il riconoscimento del beneficio.

2. Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli nord con la sentenza n. 4479/2023 depositata il 6.11.2023, ha accolto la domanda dichiarando non dovuta la restituzione della somma di € 11.452,94, con compensazione delle spese.

3. Avverso detta decisione, con ricorso depositato presso questa Corte d'appello in data 11.1.2024 l'Inps ha proposto appello deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 co. 4 d.l. n. 4/2019, conv. in l. 26/2019, perché il giudice avrebbe erroneamente ritenuto, in contrasto col dato testuale, che la revoca del beneficio presupponesse anche l'accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico. Inoltre, nel merito ha in ogni caso contestato l'assenza di prova del diritto a percepire il reddito di cittadinanza.

4. Ricostituito il contraddittorio, l'appellata ha eccepito la inammissibilità dell'impugnazione e nel merito la sua infondatezza, evidenziando l'intervenuta assoluzione in sede penale.

5. Alla odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo.

6. L'appello è fondato.

6.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata da parte appellata.

Invero, il ricorso in appello presenta un sufficiente grado di specificità con riferimento alle parti della sentenza oggetto di censura e formula una critica del tutto adeguata al percorso logico giuridico a base del provvedimento impugnato che permette di esaminare il contenuto del gravame.

La Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 432 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica congrua e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riferimento alle statuizioni adottate dal giudice di primo grado senza che sia richiesta l'adozione di una specifica forma o l'adozione di modelli specifici (in termini Cass. n. 21667/2017).

Da ultimo la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 16 novembre 2017 n. 27199, nell'esaminare il contenuto di un atto di appello alla luce della riforma introdotta dal d.l. n. 83/2012, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, ha chiaramente stabilito che il gravame deve contenere una puntuale censura ai capi della sentenza, senza tuttavia imporre anche la prospettazione di un progetto alternativo di sentenza (conf. anche Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 - 01)).

L'esigenza di una interpretazione non eccessivamente formalistica delle preclusioni processuali che precludono il diritto ad accedere ad un Tribunale per ottenere una pronuncia sulla fondatezza di un diritto rivendicato è, peraltro, conforme ai principi dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti

dell'Uomo che afferma che regole eccessivamente formaliste delle condizioni di ricevibilità di un ricorso, a maggior ragione se non relative ad un giudizio di ultima istanza, siano ostative del diritto fondamentale di accesso ad una decisione giudiziaria sulla fondatezza di un diritto (si veda ex multis Viard c Repubblica Francese 9 gennaio 2014 C-71658/10).

Ciò posto il gravame appare conforme ai principi descritti in quanto la struttura del ricorso in appello, sufficientemente argomentata con riferimento alle parti della sentenza appellata, non presenta quindi i profili di inammissibilità eccepiti.

6.2. Nel merito, parte appellante ha dedotto l'erronea interpretazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 7 co. 4 d.l.n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019 nella parte in cui ha ritenuto necessario ai fini dell'operatività della sanzione della revoca ex tunc del beneficio da parte dell'amministrazione, l'accertamento della colpevolezza della dichiarazione mendace o omissiva.

6.3 Il motivo è fondato.

L'art. 7 l. n. 26/2019 rubricato "sanzioni", ai commi 1 e 2 ha introdotto due specifiche e distinte ipotesi di reato, destinate a trovare applicazione solo in via sussidiaria rispetto a reati più gravi (*"salvo che il fatto costituisca più grave reato"*), consistenti nella condotta di:

- chiunque al fine di ottenere indebitamente il beneficio del r.d.c. rende, utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, omette informazioni dovute (comma primo);

- chiunque ometta di comunicare le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11 (comma secondo).

Le due fattispecie penali si distinguono, tra l'altro, per l'elemento psicologico, essendo richiesto nel primo caso il dolo specifico e nel secondo caso il dolo generico.

Ai successivi commi, invece, il legislatore ha introdotto sanzioni aggiuntive, diverse da quelle penali, ed in particolare la revoca del beneficio con efficacia retroattiva (commi 3 e 4) ovvero la decadenza dallo stesso (co. 5 e ss.).

Nello specifico, al comma 3 è prevista un'ipotesi di revoca del beneficio che consegue di diritto alla condanna definitiva (nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti) per uno dei reati di cui ai precedenti commi 1 e 2 ovvero per un'ampia categoria di più gravi delitti ivi tassativamente elencati¹; la previsione espressa che la sanzione consegue "di diritto" alla condanna rende chiaro che è precluso ogni potere di accertamento da parte dell'amministrazione che sarà vincolata all'accertamento definitivo del giudice penale e si dovrà limitare solo ad irrogare la sanzione ai sensi del successivo comma 10 e a recuperare l'indebito.

Al comma 4 è prevista invece la sanzione della revoca del beneficio ex tunc al di fuori delle ipotesi di condanna definitiva per i reati di cui ai commi 1, 2 e 3 (*"fermo quanto previsto dal comma 3"*), allorquando l'amministrazione accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante.

¹ I reati previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Si tratta di un'ipotesi di revoca che presuppone un accertamento da parte dell'amministrazione in ordine alla non veridicità delle dichiarazioni o alla omissione di informazioni rilevanti, perché opera a prescindere da un previo accertamento in sede penale.

Il fatto sanzionato è dato dalla presentazione, a fondamento dell'istanza, di dichiarazioni o informazioni non veritiere ovvero dalla omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante.

A ben vedere, la condotta coincide, dal punto di vista oggettivo, con quelle descritte ai commi 1 e 2 dell'art. 7 e che integrano ipotesi di reato allorquando sostenute dal dolo specifico ovvero dal dolo generico.

Se ciò è vero, l'opzione interpretativa adottata dal giudice di prime cure, di ritenere condizionata l'applicazione della sanzione in esame ad un accertamento sull'elemento psicologico, finirebbe col privare di autonomia operativa la previsione de qua, posto che per il caso di dichiarazioni e informazioni inveritiere o omissioni di informazioni rilevanti - allorquando sostenute dal dolo specifico o generico - già opera, oltre alle sanzioni penali, la sanzione della revoca di diritto del beneficio prevista dal comma 3 dell'art. 7 in esame.

Conforta tale soluzione anche la clausola di salvezza contenuta nell'incipit del comma quarto dell'art. 7 (*"fermo quanto previsto dal comma 3"*) che evidenzia un ulteriore e diverso ambito applicativo della sanzione della revoca del beneficio, che opera al mero riscontro della falsità delle informazioni rese dal richiedente, a prescindere da ogni profilo di colpevolezza.

D'altro canto, la lettera della norma non contiene alcun riferimento all'elemento psicologico, così evidenziando che lo scopo del legislatore sia precipuamente quello di impedire il mancato recupero di indebite erogazioni di denaro pubblico, a prescindere da ogni profilo di colpevolezza del dichiarante.

Né può ravvisarsi - come invece ipotizzato dal giudice di prime cure - un contrasto con fondamentali principi costituzionali, peraltro non specificamente individuati, trattandosi di situazioni difformi e tra loro non comparabili: nel caso previsto dai commi 1 o 2 è la volontarietà della condotta a conferire disvalore al fatto sì da legittimare, oltre alla revoca del beneficio, l'applicazione delle sanzioni penali; nel caso di dichiarazioni o informazioni non conformi al vero, operate non allo scopo o con la consapevolezza di conseguire indebitamente il beneficio, si è al cospetto di condotte di minor disvalore, sicché appare ragionevole la scelta del legislatore volta solo ed in ogni caso ad impedire il consolidamento di una indebita erogazione di denaro pubblico.

Alla luce di tali considerazioni risulta allora irrilevante la circostanza che la Tessitore sia stata assolta in sede penale dal delitto di cui all'art. 7 l.n. 26/19 (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 640 bis c.p.), fondandosi tale decisione sull'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico necessario ai fini della integrazione del delitto.

Dalle considerazioni operate deriva allora che, nel caso di specie, l'ente abbia legittimamente e doverosamente disposto la revoca con efficacia ex tunc del beneficio, essendo pacifico che la Tessitore ometteva di comunicare all'ente nella dichiarazione del 2020 che il coniuge, Tavoletta Marco, era stato condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p., circostanza rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio ex art. 3 co. 13 l.n. 26/2019.

Dalla revoca ex tunc del beneficio consegue, dunque, la natura indebita dell'erogazione e la legittimità della richiesta di ripetizione di quanto erogato da parte dell'Inps.

6.4 Di conseguenza la sentenza va riformata, con rigetto della domanda proposta dalla Tessitore con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

7. L'appellata, seppur soccombente, non è tenuta al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte così provvede:
accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda proposta da Tessitore Giuseppina;
dichiara Tessitore Giuseppina non tenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 7 aprile 2025

Il consigliere est.
dott.ssa Chiara Di Benedetto

Il Presidente
dott.ssa Giovanna Guarino